



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RISORSE
AGGIUNTIVE DESTINATE A MISURE INTEGRATIVE E
STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE E
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 19/09/2026

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità e quadro istituzionale
- Art. 2 - Natura aggiuntiva delle risorse comunali e rapporto con il C.I.S.S. Pinerolese
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 - Situazioni rilevanti e bisogni ammissibili
- Art. 6 - Tipologie di sostegno
- Art. 7 - Criteri economici e ISEE
- Art. 8 - Programmazione annuale delle risorse
- Art. 9 - Gestione consortile delle misure e procedimento
- Art. 10 - Interventi urgenti e indifferibili
- Art. 11 - Emergenza abitativa
- Art. 12 - Perdita del lavoro e riduzione del reddito
- Art. 13 - Buoni spesa e titoli di acquisto
- Art. 14 - Criteri di priorità e limiti di cumulo
- Art. 15 - Rapporti finanziari con il C.I.S.S.
- Art. 16 - Controlli, revoca e recupero
- Art. 17 - Trasparenza e protezione dei dati personali
- Art. 18 - Competenze degli organi comunali e separazione tra indirizzo e gestione
- Art. 19 - Monitoraggio e rendicontazione
- Art. 20 - Norme finali ed entrata in vigore

ARTICOLO 1

OGGETTO, FINALITÀ E QUADRO ISTITUZIONALE

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri generali e le modalità con cui il Comune di Villafranca Piemonte destina risorse proprie o specificamente assegnate a misure aggiuntive di sostegno economico rivolte a persone e nuclei familiari residenti che si trovino in condizioni di fragilità o in situazioni straordinarie di bisogno.
2. Il Comune aderisce al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese (C.I.S.S. Pinerolese), costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quale ente strumentale dei Comuni e consorzio di funzioni per la gestione associata degli interventi e dei servizi socio-assistenziali.
3. Ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, della legge regionale Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1, dello Statuto e della Convenzione del C.I.S.S. Pinerolese pro tempore vigenti, la presa in carico sociale e l'assistenza economica ordinaria rientrano nella gestione associata. Il presente regolamento non istituisce un sistema comunale parallelo di assistenza sociale e non determina la riassunzione in forma singola delle funzioni conferite al Consorzio.
4. Le risorse comunali sono destinate a rafforzare, integrare o rendere più tempestiva la risposta del sistema territoriale a bisogni non integralmente soddisfatti dagli strumenti ordinari. L'attuazione operativa delle misure avviene successivamente, mediante apposita convenzione con il C.I.S.S. Pinerolese ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto consortile, da approvarsi con distinta deliberazione del Consiglio comunale.

ARTICOLO 2

NATURA AGGIUNTIVA DELLE RISORSE COMUNALI E RAPPORTO CON IL C.I.S.S. PINEROLESE

1. Le misure disciplinate dal presente regolamento sono concepite quali prestazioni aggiuntive, attinenti e collegate agli scopi consortili, che il Comune intende attivare avvalendosi del C.I.S.S. Pinerolese, con spesa a integrale carico del Comune, previa successiva approvazione e stipulazione di idonea convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto consortile.
2. L'approvazione del presente regolamento non determina, di per sé, l'attivazione del servizio aggiuntivo né il sorgere di obbligazioni di spesa. L'attivazione operativa è subordinata alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della convenzione e del relativo progetto, all'assunzione della gestione da parte dei competenti organi del C.I.S.S. e alla sottoscrizione dell'accordo. La convenzione individua durata, risorse, eventuali costi organizzativi aggiuntivi, modalità di rendicontazione e reciproci obblighi.
3. Il C.I.S.S. gestisce le domande, la valutazione professionale, la concessione e l'erogazione delle misure aggiuntive, applicando il proprio regolamento di assistenza economica pro tempore vigente per gli aspetti procedurali e professionali, in quanto compatibile con la disciplina speciale del presente regolamento e del progetto convenzionato.
4. Restano escluse dal presente regolamento le misure la cui fonte normativa o finanziaria attribuisca direttamente al Comune la gestione secondo una disciplina speciale; per tali misure si applica la relativa normativa, ferma la necessità di coordinamento con il C.I.S.S. quando incidano sulla presa in carico sociale.

ARTICOLO 3

PRINCIPI GENERALI

1. Le misure sono temporanee, selettive e non generalizzate e sono attuate secondo i principi di uguaglianza e non discriminazione, imparzialità, buon andamento, appropriatezza, proporzionalità, sussidiarietà, temporaneità, tracciabilità, sostenibilità finanziaria, prevenzione delle duplicazioni e tutela della dignità della persona.

2. La concessione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità di accesso. L'effettiva osservanza di tali criteri deve risultare dai singoli provvedimenti del C.I.S.S., ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990.

3. La mera presentazione della domanda non costituisce diritto all'erogazione. Le prestazioni sono riconosciute nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo i criteri di priorità stabiliti dal presente regolamento e dal progetto attuativo.

4. È vietato il doppio finanziamento della medesima spesa. Le misure comunali possono integrare altre provvidenze soltanto per il bisogno residuo non coperto.

ARTICOLO 4 DESTINATARI

1. Possono accedere alle misure le persone residenti nel Comune di Villafranca Piemonte alla data della domanda, valutate con riferimento al nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o su altre condizioni personali, salvi i requisiti specificamente previsti da norme statali o regionali.

2. Le domande presentate da più componenti del medesimo nucleo sono ricondotte a un'unica posizione ai fini della verifica dei massimali, dei cumuli e della coerenza del progetto di sostegno.

3. Le situazioni riguardanti persone non residenti sono orientate ai servizi territorialmente competenti, fatti salvi gli interventi immediati e indifferibili che debbano essere assicurati ai sensi della normativa vigente o degli accordi territoriali sul pronto intervento sociale.

ARTICOLO 5 SITUAZIONI RILEVANTI E BISOGNI AMMISSIBILI

1. Le risorse aggiuntive possono essere impiegate quando si verifichi un evento o una condizione che comprometta in modo attuale e significativo la capacità del nucleo di sostenere bisogni essenziali, con particolare riguardo a:

- a) perdita del lavoro, mancato rinnovo di rapporto a termine, cessazione o sospensione dell'attività, significativa riduzione dell'orario o del reddito da lavoro;
- b) emergenza abitativa, sfratto, rischio concreto di perdita dell'alloggio, morosità incolpevole, inagibilità o temporanea indisponibilità dell'abitazione;
- c) spese essenziali impreviste e non differibili, non integralmente coperte da altri sistemi pubblici di tutela;
- d) improvvisa riduzione o cessazione di entrate familiari oppure ritardo nell'accesso a prestazioni pubbliche già richieste;
- e) altre circostanze eccezionali e documentate che espongano il nucleo a un rischio attuale di grave privazione materiale.

2. Sono considerati bisogni essenziali, in relazione alla situazione concreta: alimentazione e igiene; abitazione e utenze domestiche indispensabili; abbigliamento di prima necessità; farmaci, dispositivi e prestazioni sanitarie essenziali non altrimenti coperte; spese essenziali per istruzione e frequenza scolastica dei minori; mobilità strettamente necessaria per lavoro, cure o accesso a servizi pubblici; altre esigenze indispensabili adeguatamente motivate.

3. La condizione di povertà strutturale o di fragilità che richieda una presa in carico continuativa resta prioritariamente affrontata nell'ambito delle prestazioni ordinarie e dei progetti del C.I.S.S. e delle altre misure pubbliche di contrasto alla povertà.

ARTICOLO 6

TIPOLOGIE DI SOSTEGNO

1. Le misure aggiuntive possono assumere, in relazione al progetto individualizzato e alla natura del bisogno, le seguenti forme:
 - a) contributo economico una tantum o temporaneo;
 - b) pagamento diretto a locatori, gestori di utenze, strutture ricettive, farmacie o altri creditori della spesa essenziale;
 - c) contributo per emergenza abitativa, deposito cauzionale o sistemazione temporanea;
 - d) buoni spesa o altri titoli di acquisto per beni essenziali;
 - e) altra utilità economicamente valutabile idonea a soddisfare in modo tracciabile il bisogno ammesso.
2. Quando ciò risulti più idoneo a garantire la destinazione sociale della risorsa, è privilegiato il pagamento al terzo creditore o l'utilizzo di buoni rispetto all'erogazione monetaria libera.
3. Non sono ammesse, salvo diversa disposizione normativa o motivata riconducibilità a un bisogno essenziale, spese per sanzioni, tributi, rate di prestiti o finanziamenti al consumo, beni voluttuari, gioco o scommesse, nonché obbligazioni estranee alle finalità sociali della misura.

ARTICOLO 7

CRITERI ECONOMICI E ISEE

1. Per l'accesso è richiesta, di norma, un'attestazione ISEE in corso di validità formata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modificazioni.
2. Quando la situazione reddituale o patrimoniale abbia subito una variazione recente e significativa e ricorrano i presupposti normativi, è utilizzato l'ISEE corrente, quale indicatore maggiormente rappresentativo della condizione economica effettiva.
3. Il valore ISEE costituisce un elemento necessario ma non esclusivo della valutazione, che tiene conto anche delle entrate effettivamente disponibili, delle risorse liquide immediatamente utilizzabili, delle spese essenziali incompressibili, della composizione del nucleo, della presenza di altre provvidenze e dell'entità del bisogno residuo.
4. La soglia ISEE di accesso è determinata annualmente dalla Giunta comunale nell'atto di cui all'articolo 8, previa acquisizione degli elementi tecnici forniti dal C.I.S.S., tenendo conto dei criteri del regolamento consortile vigente, della natura aggiuntiva delle misure, dell'andamento dei bisogni e delle risorse disponibili.
5. L'atto annuale può prevedere, per situazioni di perdita recente del lavoro o di emergenza abitativa, criteri differenziati purché oggettivi, preventivamente pubblicati e coerenti con le finalità del presente regolamento.

ARTICOLO 8

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE

1. Successivamente all'efficacia della convenzione con il C.I.S.S., dopo l'approvazione del bilancio di previsione e in coerenza con il Documento unico di programmazione, la Giunta comunale approva l'atto annuale di attuazione del Fondo comunale per gli interventi straordinari e integrativi di sostegno economico.
2. L'atto annuale, nel rispetto del presente regolamento e della convenzione con il C.I.S.S., determina:
 - a) la dotazione finanziaria massima trasferibile al C.I.S.S. per l'esercizio;
 - b) la soglia ISEE e gli eventuali ulteriori parametri economici oggettivi;

- c) i massimali per singolo intervento e per nucleo nel corso dell'anno;
 - d) l'eventuale articolazione della dotazione tra emergenza abitativa, perdita del lavoro, buoni spesa e altre tipologie;
 - e) il limite degli interventi urgenti e gli eventuali periodi di apertura o valutazione delle domande;
 - f) eventuali specifiche operative concordate con il C.I.S.S., senza modificare i criteri sostanziali del presente regolamento.
3. L'atto annuale è pubblicato prima dell'avvio delle nuove concessioni nella sezione «Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» e sul sito istituzionale.
4. La Giunta non individua né valuta singoli beneficiari e non può derogare in favore di casi individuali ai criteri predeterminati.

ARTICOLO 9

GESTIONE CONSORTILE DELLE MISURE E PROCEDIMENTO

1. A decorrere dall'efficacia della convenzione, le domande relative alle misure aggiuntive sono presentate al C.I.S.S. Pinerolese secondo la modulistica e i canali individuati dal Consorzio. Il Comune assicura informazione e orientamento ai cittadini senza costituire un distinto fascicolo sociale comunale.
2. Il C.I.S.S. cura l'istruttoria amministrativa e la valutazione sociale professionale, verifica la condizione economica, l'accesso ad altre misure, l'ammissibilità e congruità della spesa e l'assenza di duplicazioni, secondo il proprio ordinamento e il progetto convenzionato.
3. La concessione, il diniego, la liquidazione e l'eventuale revoca sono adottati dagli organi gestionali del C.I.S.S. competenti secondo il proprio ordinamento. Dai provvedimenti deve risultare l'applicazione dei criteri del presente regolamento e del progetto annuale.
4. Il Comune non acquisisce ordinariamente i dati identificativi o la documentazione sociale dei beneficiari; riceve dal C.I.S.S. esclusivamente le informazioni aggregate necessarie alla programmazione, al controllo finanziario e alla rendicontazione, salvi gli obblighi di legge e i controlli che richiedano specifici dati.

ARTICOLO 10

INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI

1. È urgente e indifferibile la situazione nella quale il differimento dell'intervento possa determinare in tempi immediati la mancanza di alimenti o beni primari, la perdita dell'alloggio o della sistemazione temporanea, l'interruzione di utenze indispensabili, l'impossibilità di sostenere una spesa sanitaria essenziale non differibile o altro grave pregiudizio attuale.
2. Il C.I.S.S. applica la propria procedura d'urgenza, nei limiti del massimale specifico determinato annualmente dal Comune per il Fondo aggiuntivo. Quando necessario può essere utilizzata istruttoria semplificata, ferma la successiva regolarizzazione documentale prevista dal progetto.
3. L'intervento urgente è preferibilmente erogato mediante buono spesa, pagamento diretto al creditore o fornitura del bene o servizio. La reiterazione per la medesima causa richiede motivazione rafforzata e raccordo con la presa in carico ordinaria.

ARTICOLO 11

EMERGENZA ABITATIVA

1. Costituisce emergenza abitativa la situazione documentata in cui il nucleo sia esposto a un rischio concreto e prossimo di perdita dell'alloggio oppure sia temporaneamente privo di una sistemazione adeguata per cause non fronteggiabili con le ordinarie risorse disponibili.

2. Gli interventi possono riguardare, nei limiti annualmente stabiliti: canoni e arretrati indispensabili a evitare la perdita dell'alloggio; deposito cauzionale e prime spese per un nuovo contratto; sistemazione temporanea; spese strettamente funzionali al superamento dell'emergenza.
3. Il contributo periodico al canone non può avere durata superiore a sei mesi e deve essere coordinato con le misure statali, regionali, consortili e con gli altri fondi per la locazione o la morosità incolpevole.
4. Quando possibile e più idoneo, il pagamento è effettuato direttamente al locatore, alla struttura ricettiva o ad altro soggetto creditore sulla base di idonea documentazione.

ARTICOLO 12

PERDITA DEL LAVORO E RIDUZIONE DEL REDDITO

1. La perdita del lavoro o la significativa riduzione del reddito lavorativo assumono rilievo quando producano una diminuzione recente delle risorse disponibili tale da compromettere il soddisfacimento di bisogni essenziali.
2. La situazione è documentata mediante gli atti relativi alla cessazione, sospensione o riduzione del rapporto di lavoro o dell'attività, alla variazione delle entrate, al ritardo nell'accesso a prestazioni sostitutive del reddito o mediante altra documentazione idonea. Quando previsto dalla normativa è richiesto l'ISEE corrente.
3. Il beneficio ha funzione temporanea e può operare anche come misura ponte nelle more della definizione di prestazioni nazionali, regionali o consortili già richieste, ferma la verifica successiva del cumulo e del bisogno residuo.
4. La concessione di un beneficio economico non può essere subordinata allo svolgimento di prestazioni lavorative o servizi corrispettivi in favore del Comune.

ARTICOLO 13

BUONI SPESA E TITOLI DI ACQUISTO

1. I buoni spesa o titoli di acquisto possono essere cartacei o digitali, sono personali o comunque riferibili al nucleo beneficiario, non sono cedibili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto, rimborso in contanti, cashback o altre utilità finanziarie.
2. I buoni sono destinati a beni e servizi essenziali individuati dall'atto annuale, quali alimenti, prodotti per l'igiene, beni essenziali per l'infanzia, abbigliamento di prima necessità, materiale scolastico e, ove organizzativamente possibile, farmaci o altri beni sanitari essenziali.
3. Sono esclusi l'acquisto di bevande alcoliche, tabacchi e prodotti da inalazione contenenti nicotina, giochi e lotterie, scommesse, prodotti finanziari, carte regalo e strumenti assimilabili al denaro, nonché beni manifestamente estranei alle finalità assistenziali.
4. La rete degli esercizi è organizzata dal C.I.S.S. secondo procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, potendo utilizzare reti o sistemi già attivi. Compatibilmente con l'adeguatezza dell'offerta, l'accessibilità e le procedure consortili, è favorito l'utilizzo dei buoni presso esercizi ubicati nel territorio di Villafranca Piemonte; qualora manchino categorie essenziali di beni o servizi, l'utilizzo può essere esteso al territorio limitrofo.
5. L'esercente non è beneficiario del contributo sociale, ma soggetto presso il quale il titolo è utilizzato e al quale è rimborsato il valore validamente speso. Sono vietati sovrapprezzi o commissioni a carico del beneficiario.

ARTICOLO 14

CRITERI DI PRIORITÀ E LIMITI DI CUMULO

1. Quando le risorse disponibili non consentano di soddisfare tutte le domande ammissibili, il C.I.S.S. applica, con valutazione comparativa motivata, i seguenti criteri di priorità:

- a) immediatezza e gravità del rischio riferito ad alimentazione, salute, abitazione, utenze essenziali o sicurezza;
- b) presenza di minori, persone non autosufficienti, persone con disabilità o altre condizioni di particolare vulnerabilità;
- c) minore capacità economica effettiva e minore valore ISEE;
- d) rilevanza e prossimità temporale dell'evento straordinario, in particolare perdita del lavoro o dell'alloggio;
- e) assenza o insufficienza di altre misure concretamente accessibili per la stessa esigenza;
- f) incidenza delle spese essenziali incompressibili sulle entrate correnti;
- g) ordine cronologico della domanda completa, quale criterio residuale in caso di sostanziale equivalenza.

2. La somma delle provvidenze destinate alla medesima spesa non può eccedere il costo effettivo. I massimali per singolo intervento e per nucleo sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 15

RAPPORTI FINANZIARI CON IL C.I.S.S.

1. Le risorse destinate al servizio aggiuntivo sono previste nel bilancio comunale e trasferite al C.I.S.S. secondo la convenzione e il progetto annuale, nel rispetto del decreto legislativo n. 267/2000, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei principi contabili applicati.

2. La spesa del Comune è costituita dal trasferimento al C.I.S.S. del fondo destinato ai benefici e degli eventuali costi aggiuntivi di gestione previamente quantificati e accettati. Tali costi restano integralmente a carico del Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto consortile.

3. Il trasferimento può avvenire in una o più tranches, con saldo sulla base della rendicontazione delle somme impegnate o utilizzate. Le economie non impegnate sono restituite al Comune o, previo accordo e nel rispetto delle regole contabili, mantenute a destinazione vincolata per l'esercizio successivo.

4. Il C.I.S.S. assume, nell'ambito del proprio bilancio, gli impegni e i provvedimenti di concessione e liquidazione nei confronti dei beneficiari o dei terzi creditori. Il Comune non assume obbligazioni dirette verso i singoli beneficiari salvo specifiche misure escluse dal perimetro del servizio aggiuntivo ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

ARTICOLO 16

CONTROLLI, REVOCA E RECUPERO

1. Il C.I.S.S. effettua i controlli sulle dichiarazioni e sui requisiti secondo il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il proprio piano dei controlli e le disposizioni del progetto, anche ogniqualvolta emergano ragionevoli dubbi o incongruenze.

2. Il beneficiario comunica tempestivamente le variazioni idonee a incidere sul diritto, sulla misura o sulla destinazione del beneficio.

3. La revoca totale o parziale e il recupero sono disposti dal C.I.S.S. quando il beneficio risulti concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere, sia utilizzato per finalità incompatibili, venga meno prima dell'erogazione il presupposto essenziale o emerga un doppio finanziamento non consentito, ferme le ulteriori responsabilità di legge.

4. Le somme recuperate relative al Fondo comunale mantengono la medesima destinazione, salvo diversa disposizione del Comune compatibile con la disciplina contabile.

ARTICOLO 17

TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il presente regolamento, la convenzione, il progetto e gli atti generali contenenti criteri e modalità di concessione sono pubblicati secondo gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché secondo gli obblighi di trasparenza applicabili al Comune e al C.I.S.S.

2. La pubblicazione dei provvedimenti individuali avviene nel rispetto del divieto di diffusione dei dati identificativi delle persone fisiche quando da essi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale. ISEE, dati reddituali analitici, coordinate bancarie e informazioni sanitarie o sociali non sono inseriti nelle parti destinate alla pubblicazione.

3. Comune e C.I.S.S. trattano i dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo i rispettivi ruoli e competenze. Il Comune riceve di regola esclusivamente dati anonimi o aggregati per la programmazione e il controllo finanziario.

4. Gli esercenti aderenti ai sistemi di buoni ricevono esclusivamente le informazioni strettamente necessarie alla validazione del titolo e non sono informati delle ragioni sociali o sanitarie sottese alla concessione.

ARTICOLO 18

COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI E SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE

1. Il Consiglio comunale approva il presente regolamento e, con separata e successiva deliberazione adottata secondo lo Statuto comunale, lo schema convenzionale che disciplina la collaborazione con il C.I.S.S. per il servizio aggiuntivo.

2. La Giunta comunale determina annualmente, nel rispetto del regolamento e del bilancio, la dotazione del Fondo e i parametri quantitativi generali di cui all'articolo 8, senza intervenire nella valutazione di singole istanze.

3. Gli atti finanziari di competenza comunale, ivi compresi gli impegni e i trasferimenti al C.I.S.S., sono adottati dal responsabile competente ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267/2000.

4. Sindaco, assessori e consiglieri possono segnalare ai servizi situazioni meritevoli di attenzione, ma la segnalazione non costituisce titolo preferenziale, attestazione dello stato di bisogno o presupposto sufficiente per la concessione.

5. I soggetti coinvolti osservano gli obblighi di astensione e di gestione del conflitto di interessi previsti dalla legge n. 241/1990, dal codice di comportamento e dalle misure di prevenzione della corruzione.

ARTICOLO 19

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. Il C.I.S.S. trasmette al Comune, con periodicità almeno annuale e secondo la convenzione, una rendicontazione economico-finanziaria e un rapporto aggregato contenente almeno: numero delle domande, numero e tipologia dei benefici concessi, importi impegnati e liquidati, utilizzo dei buoni, economie, revoche e recuperi, eventuali costi aggiuntivi di gestione.

2. Il rapporto non contiene dati personali dei beneficiari. Il Comune utilizza gli esiti per la programmazione delle risorse, il controllo sull'efficacia della misura e l'eventuale aggiornamento del progetto.

3. Il Segretario comunale può includere i procedimenti e gli atti connessi al Fondo nel ciclo dei controlli interni dell'Ente per i profili di competenza comunale, fermo il distinto sistema dei controlli del C.I.S.S.

ARTICOLO 20

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Per quanto non espressamente disciplinato si applicano la normativa statale e regionale vigente, lo Statuto e i regolamenti del Comune e, per le attività affidate al Consorzio, lo Statuto, la Convenzione e i regolamenti del C.I.S.S. Pinerolese pro tempore vigenti.
- 2.** I rinvii normativi si intendono riferiti anche alle successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento sono interpretate in modo da preservare la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali e da evitare sovrapposizioni con le prestazioni ordinarie del C.I.S.S.
- 3.** Il regolamento è soggetto alla duplice pubblicazione prevista dall'articolo 14 dello Statuto comunale ed entra in vigore al termine della seconda pubblicazione, salvo che il Consiglio comunale ne dichiari espressamente l'urgenza secondo la medesima disposizione statutaria.
- 4.** L'approvazione e l'entrata in vigore del presente regolamento non comportano l'attivazione immediata delle misure, l'assunzione di impegni di spesa o il trasferimento di risorse. L'effettiva erogazione dei benefici è subordinata alla successiva approvazione consiliare e all'efficacia della convenzione con il C.I.S.S., nonché alla disponibilità delle risorse annualmente stanziare e ai conseguenti atti di programmazione e gestione.